



**COMUNE DI FARA GERA D'ADDA**

**REGOLAMENTO  
ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF**

- Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 19/03/07

**Art. 1**  
**Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n° 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n° 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 – commi 142, 143 e 144 della Legge n° 296 del 27.12.2006.

**Art. 2**  
**Soggetti passivi**

1. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del **1° gennaio** dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF.

**Art. 3**  
**Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

**Art. 4**  
**Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**Art. 5**  
**Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.